



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX "Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali"

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999", ed in particolare l'allegato III, sez. A e s.m.i.;

VISTA la domanda del Sig. ROSSON Davide, cittadino italiano, volta ad ottenere il riconoscimento dell'esperienza professionale estera per l'esercizio in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, lett. a) *impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;*

VISTA la documentazione fornita dall'interessato volta a comprovare di aver maturato esperienza professionale in Svizzera dal 01.01.2006 al 30 settembre 2018 presso imprese del settore;

VISTO l'Attestato della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), responsabile del Punto di contatto svizzero per la Direttiva 2005/36/CE, rilasciato il 19 febbraio 2020 "allo scopo di esercitare un'attività



professionale regolamentata in uno Stato membro dell'UE" in cui risulta che l'interessato ha lavorato, nel territorio elvetico, presso imprese del settore in qualità di: impiegato con varie mansioni dal 1° gennaio 2006 al 31 agosto 2011 presso la società Bouygues Energie & Services, Rivera; aiuto elettricista dal 1° settembre 2011 al 22 novembre 2013 presso la società Mondini SA, Roveredo; montatore elettricista dal 1° dicembre 2013 al 30 settembre 2018 presso la società Elettro-Mastai SA, Riazzino;

VISTA l'attestazione del datore di lavoro impresa Bouygues Energies & Services InTec Svizzera SA Rivera (già Alpiq InTec Ticino SA), in cui risulta che l'interessato è stato alle proprie dipendenze dal 01.01.2006 al 31.08.2011 in qualità di montatore con esperienza, con le seguenti principali mansioni: realizzazione di impianti elettrici in ambito residenziale a corrente forte (luce e forza) e a corrente debole (impianti di rilevazione incendio, videosorveglianza, impianti telefonici e cablaggio universale); lettura progetto, organizzazione delle attrezzature, utensili e trasporti necessari ai lavori di montaggio e installazione; tiraggio cavi, fili, posa e allacciamento di apparecchi di comando; lettura schemi e allacciamento di quadri elettrici; esecuzione indipendente dei compiti secondo le consegne del proprio responsabile, in conformità alle disposizioni aziendali interne e alle normative di gestione della qualità (ISO 9001), sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001) e gestione dell'ambiente (ISO 14001); rispetto delle norme generali delle associazioni professionali di categoria (USIE) e delle autorità competenti (ESTI): manutenzione di impianti elettrici e eliminazione guasti;

VISTO l'attestato del datore di lavoro impresa Mondini SA Elettrigila' di Roveredo (Svizzera) in cui risulta che l'interessato è stato proprio dipendente dal 01 settembre 2011 al 22 novembre 2013 in qualità di aiuto elettricista;

VISTO l'attestato del datore di lavoro impresa ELETTRO-MASTAI S.A. di Riazzino (Svizzera) in cui risulta che l'interessato è stato proprio dipendente dal 1 dicembre 2013 al 30 settembre 2018 in qualità di montatore elettricista per i seguenti impianti: impianti elettrici civili e industriali, impianti fotovoltaici, impianti domotici, impianti telematici, impianti elettrici in genere, impianti di protezione antincendio/sicurezza;

VISTO il documento dell'Istituto delle assicurazioni sociali - Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG - di Bellinzona (Svizzera) denominato "Estratto conto individuale 756.7411.9699.59" – dal quale risultano i mesi di contribuzione dei suddetti datori di lavoro;



VISTO che l'interessato ha documentato di essere titolare del Diploma triennale di qualifica professionale per operatore elettrico, conseguito in Italia il 17 aprile 2004 presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "C.A. DALLA CHIESA" di Omegna (VB), e di aver maturato, in Italia, esperienza lavorativa nel settore dal 2002 al 28 febbraio 2005;

CONSIDERATO che in Svizzera la professione di installatore di impianti elettrici è regolamentata e che la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI, responsabile del Punto di contatto per la Direttiva 2005/36/CE, ha precisato che il sig. Davide ROSSON non è in possesso della qualifica professionale di elettricista per esercitare l'attività in modo autonomo (o in qualità di responsabile) in Svizzera, ma che può lavorare unicamente sotto la supervisione di un professionista;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 9 settembre 2020, con il parere conforme delle Associazioni di categoria CNA e Confartigianato, sulla base delle citate premesse ha ritenuto l'esperienza professionale maturata dal Sig. ROSSON Davide in Svizzera NON idonea per il riconoscimento, ai sensi del d.lgs. 206/2007, dell'attività di cui al DM 37/2007, art. 2, co. 1, lett. a) in quanto l'interessato non è titolare della qualifica professionale regolamentata di elettricista che in Svizzera consentirebbe l'esercizio dell'attività in modo autonomo od in qualità di responsabile. La Conferenza di servizi ha pertanto determinato di respingere la domanda dell'interessato;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 219119 del 22 settembre 2020 5 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata respinta;

VISTO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 24;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di €32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di €16,00) è stata corrisposta in data 27 novembre 2019 dall'interessato tramite bonifico bancario effettuato da Banco BPM alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio;

DECRETA



Art. 1

1. Al Sig. ROSSON Davide, cittadino italiano, nato a Verbania (VB) il 29 novembre 1982, per le motivazioni esposte in premessa, è respinta la domanda di riconoscimento dell'esperienza professionale, maturata in Svizzera, **per l'esercizio** in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, lett. a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma, 19 novembre 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO